



Il Ministero dello Sviluppo Economico

di concerto con

il Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- VISTA la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*";
- VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 come modificato dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dall'art. 28 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;
- VISTA la direttiva direttoriale 1 luglio 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "*Direttiva per la prima attuazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 28/2010 di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche per gli aspetti di competenza del MSE-DGRME*" e i criteri valutativi, approvati dalla Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (CIRM) del 31 marzo 2012, da adottare ai fini dell'espressione del parere CIRM sulle istanze di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzato alla sperimentazione degli impianti pilota;
- VISTO il decreto legge giugno 2012, n. 83 - *Misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'Art. 38-ter. che ha disposto di inserire tra le infrastrutture e gli insediamenti strategici gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22";
- VISTO il Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 - *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 che al comma 7-bis dell'art. 41 ha disposto che all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*Gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale*" e che al



comma 7-ter ha apportato modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sottoponendo gli impianti geotermici pilota, all'obbligo di VIA, di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal Decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal decreto legislativo 21 giugno 2013, n. 69; e in particolare l'art. 7, comma 3, che stabilisce che sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale i progetti indicati nell'allegato II;

PRESO ATTO che nell'allegato II sono indicati tra i progetti di competenza statale gli impianti geotermici pilota di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 22 del febbraio 2010, n. 22;

VISTO il Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in Legge 21 febbraio 2014, n. 9 che all'Art. 1 comma 10 dispone, tra l'altro, che: "All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3-bis, dopo la parola: "*emissioni*" sono inserite le seguenti: "*di processo*";
- b) al comma 3-bis.1, dopo le parole: "*immessa nel sistema elettrico*" sono aggiunte le seguenti: ", *che non può in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui*";

PRESO ATTO che con istanza del 19 luglio 2011, la Società ITW&LKW Geotermia Italia spa (di seguito Proponente) ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito MISE) una domanda per l'ottenimento di un permesso di ricerca denominato "CASTEL GIORGIO – TORRE ALFINA", per la sperimentazione, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e s.m.i., di due impianti geotermici pilota rispettivamente denominati "CASTEL GIORGIO" e "TORRE ALFINA", ubicati in aree contigue rispettivamente della Regione Umbria (Provincia di Terni, Comuni: Castel Giorgio, Castel Viscardo, Orvieto) e della Regione Lazio (Provincia di Viterbo, Comune: Acquapendente);

PRESO ATTO che il programma dei lavori originario relativo ai due impianti pilota geotermici "CASTEL GIORGIO" e "TORRE ALFINA", che prevedeva per ciascuno di essi una potenza massima installata pari a 5 MW comprensiva degli autoconsumi, è stato approvato dalla CIRM nella seduta del 13 marzo 2012;



VISTO il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ed, in particolare, l'art. 34, comma 28, che dispone che all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: "*3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW è determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico*";

PRESO ATTO che con istanza dell'8.1.2014 è stata presentata al MISE una variazione del programma dei lavori relativamente al progetto per la realizzazione solo dell'impianto pilota "CASTEL GIORGIO", consistente nel suo potenziamento fino al limite massimo consentito dalla norma per il singolo impianto, pari a 5 MW elettrici da immettere nella rete elettrica;

PRESO ATTO che la CIRM ha esaminato la variazione del programma dei lavori progetto "CASTEL GIORGIO" nella seduta del 19 marzo 2014, pervenendo alla determinazione di proseguire con l'istruttoria dell'istanza;

VISTA la nota prot. 10537 del 28.05.2014, con la quale il MISE ha chiesto alla Regione Umbria il rilascio dell'intesa relativamente al progetto pervenuto al prot. MISE n. 285 dell'8.01.2014, comprensivo di ripotenziamento da 3,2 a 5 MW elettrici da immettere nella rete elettrica, per il quale ha ottenuto il parere favorevole della CIRM nella seduta del 19.03.2014;

CONSIDERATO che il MISE, con nota n. 358 del 9.1.2014, ha rappresentato al MATTM la conformità del progetto "CASTEL GIORGIO" agli atti, comprensivo di potenziamento, con quello presentato dal Proponente al MATTM in sede di istanza di VIA;

PRESO ATTO che il progetto geotermico pilota "CASTEL GIORGIO" prevede l'utilizzo dell'energia termica del campo geotermico di Torre Alfina, con un impianto costituito da 5 pozzi di produzione di fluido geotermico ubicati in tre piazzole (CG1, CG2, CG3), un sistema di tubazioni di convogliamento che consentirà di condurre il fluido geotermico dai pozzi fino all'impianto ORC (*Organic Rankine Cycle*) per la produzione di energia elettrica attraverso il recupero di calore dal fluido geotermico, 4 pozzi di reiniezione del fluido geotermico ubicati in un'unica piazzola (CG14), una tubazione di collegamento del fluido raffreddato in uscita dall'impianto ORC sino ai pozzi di reiniezione e dalla linea elettrica in media tensione di collegamento alla Rete Nazionale;

CONSIDERATO che, con provvedimento del 03.04.2015 n. 59, il MATTM, di



concerto con il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito MIBACT), ha decretato la compatibilità ambientale del progetto “CASTEL GIORGIO”, con una serie di prescrizioni;

PRESO ATTO che le prescrizioni a corredo del decreto VIA n. 59/2015 riguardano la fase antecedente all’inizio dei lavori, quella durante l’esecuzione dei lavori e quella inerente l’esercizio dell’impianto e che nel provvedimento stesso sono precisati gli Enti deputati alle verifiche di ottemperanza di tali prescrizioni;

PRESO ATTO che il suddetto decreto VIA n. 59/2015 dispone che il Proponente è tenuto a realizzare l’impianto entro cinque anni dalla data di pubblicazione dell’estratto del provvedimento di compatibilità ambientale, salvo proroga su richiesta del Proponente stesso;

PRESO ATTO che il Proponente ha provveduto a far pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in data 21 aprile 2015, un estratto della VIA relativa al progetto “CASTEL GIORGIO”;

VISTA la circolare datata 09.07.2015 prot. 14857 del 09.07.2015 della DGRME (successivamente DGS-UNMIG e attualmente DGISSEG), contenente procedure operative per la presentazione e l’istruttoria delle istanze di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzate alla sperimentazione di impianti pilota in terraferma;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 08.09.2015 presso il MISE, dalla quale emerge, tra l’altro, che il MIBACT ha richiesto alcuni approfondimenti in ordine agli aspetti archeologici, mentre tutte le altre amministrazioni competenti non hanno richiesto ulteriori documenti limitati all’oggetto della convocazione e secondo le rispettive competenze di legge, confermando di conseguenza tutte le autorizzazioni di loro pertinenza;

VISTA la nota in data 28.09.2015, acquisita al protocollo MISE n. 23170 del 30.09.2015, con la quale la società ITW LKW ha trasmesso al MIBACT la relazione di verifica preventiva di interesse archeologico prevista all’art. 95 del decreto legislativo n.163/2006;

VISTA la nota prot. 29247 in data 01.12.2016 del MATTM, con la quale è stato espresso il concerto di cui all’art. 3, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 22/2010 e ss.mm.ii. con prescrizioni;

VISTA la sentenza 13.02.2018, n. 197 del TAR Umbria, che ha sancito l’obbligo del Ministero dello sviluppo economico di provvedere entro 45 giorni dalla notifica sull’istanza di autorizzazione proposta l’8.01.2014 da ITW LKW GEOTERMIA ITALIA S.p.a., annullando le delibere della Regione Umbria n. 1429/2015 e n. 736/2016, con cui era stato subordinato il rilascio della



prescritta intesa al raggiungimento di un accordo con i Comuni interessati dal permesso di ricerca, che hanno manifestato la loro contrarietà alla realizzazione dell'impianto;

CONSIDERATO che, come evidenziato dal TAR Umbria nella sentenza n. 197/2018, la mancata espressione dell'intesa da parte della Regione Umbria non è supportata da valutazioni di ordine tecnico-amministrativo da parte dei propri Uffici, che hanno espresso, invece, pareri favorevoli, bensì è basata sul mero dato della contrarietà dei Comuni, che hanno evidenziato i timori della collettività circa la possibile compromissione della vocazione agricola e turistica del territorio interessato dall'intervento, nonché per il possibile impatto sull'assetto idro-geologico dell'area;

VISTA la nota prot. 12319 dell'11.05.2018 con cui il Ministero dello sviluppo economico ha rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il procedimento relativo all'assegnazione del permesso di ricerca denominato "CASTEL GIORGIO", per la realizzazione di un impianto nel campo geotermico sito nel Comune di Castel Giorgio (TR), non essendosi potuta concludere la conferenza di servizi indetta a tale scopo dal MISE in data 08.09.2015, a causa della mancata espressione dell'intesa da parte della Regione Umbria, prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22/2010;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono pervenute da parte di cittadini, comitati e amministrazioni un numero rilevante di osservazioni e segnalazioni principalmente in merito ai rischi sismici, alle interferenze con le falde idropotabili, alle compromissioni della vocazione agricola e turistica del territorio, alla capacità tecnica ed economica della società ITW LKW;

PRESO ATTO che la capacità tecnica della società è stata verificata dal competente ufficio della ex DGS-UNMIG, ora DGISSEG in data 2.08.2016 e che la società con nota prot. 4.U.19 del 07.08.2019 ha confermato che nessuna variazione è intervenuta rispetto alla situazione a suo tempo verificata;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria condotta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state ribadite espressioni di contrarietà al progetto in quanto nella sua valutazione non sarebbe stato adeguatamente tenuto conto del rischio sismico collegato alla realizzazione dell'impianto, che insisterebbe sulla faglia da cui è scaturito il terremoto dell'agosto 2016, così come mancherebbero valutazioni dell'impatto dell'opera sui bacini idrologici e sugli acquiferi superficiali idropotabili del lago di Bolsena e dell'Alfina, e che la realizzazione dell'intervento comprometterebbe la vocazione agricola e turistica del territorio interessato dall'impianto;



- PRESO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria sviluppata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS con il parere n. 3062 del 05.07.2019 ha confermato l'avviso già espresso sul sito di Castel Giorgio nel precedente parere n. 3025 del 31.05.2019, a sua volta confermativo del parere n. 1641 del 31.10.2014, favorevole con prescrizioni;
- VISTA la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31.07.2019 con la quale è stata superata la mancata intesa della Regione Umbria ed è stato consentito di proseguire con il procedimento di assegnazione del permesso di ricerca "CASTEL GIORGIO" per la realizzazione di un impianto nel campo geotermico dell'omonimo Comune;
- VISTA la nota prot. 18365 del 13.08.2019, con la quale il MISE ha trasmesso al MATTM lo schema di decreto di conferimento del permesso di ricerca aggiornato, chiedendone l'espressione del concerto ai sensi dell'art. 3 comma 2-bis del D.Lgs. n. 22/2010, alla luce del pronunciamento favorevole già emesso con nota prot. 28872/DVA del 21.10.2016;
- VISTA la risposta prot. 23410 in data 17.09.2019 con la quale il MATTM ha confermato il proprio concerto al rilascio del permesso di ricerca, già espresso nella precedente nota prot. 28872/DVA del 21.10.2016;
- VISTA le note prott. n. 6.U.2019 del 5.9.2019, n. 8.U.2019 dell'8.10.2019 e n. 10.U.2019 del 10.10.2019, con la quale la società ITW LKW GEOTERMIA ITALIA Spa ha fornito documentazione in materia di disposizioni antimafia;
- VISTA la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 06.09.2011, n.159 e successive modifiche ed integrazioni, inoltrata dal Ministero dello Sviluppo Economico e registrata presso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) con prot. N. PR_TOUTG_Ingresso_0173846_20191010;
- PRESO ATTO che trascorsi trenta giorni dall'inserimento delle informazioni nella banca dati antimafia non è emersa, a carico dei soggetti per i quali è stata proposta verifica, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto;
- PRESO ATTO che la sentenza del TAR Umbria N. 00197/2018 REG.PROV.COLL. N. 00293/2017 REG.RIC., a seguito della decisione assunta in Camera di consiglio il giorno 13 febbraio 2018, ha disposto, tra l'altro, che "8.4. - *L'azione di accertamento deve quindi essere accolta, ordinando al Ministro per lo Sviluppo Economico di pronunciarsi espressamente sulla istanza della società ricorrente, nel termine di 45 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza ...*";



CONSIDERATO che i termini indicati nella suddetta sentenza del TAR Umbria sono ampiamente trascorsi, a seguito del procedimento sviluppatosi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha portato all'adozione di un provvedimento favorevole al progetto in data 31.07.2019;

CONSIDERATO che sussistono pertanto esigenze di urgenza nell'emissione del provvedimento di rilascio del permesso di ricerca "CASTEL GIORGIO", in considerazione del termine di 240 giorni di completamento del procedimento ampiamente trascorso e della intervenuta scadenza anche del termine di 45 giorni fissato dal TAR, a decorrere dalla notifica della sentenza n.197 del 9 aprile 2018, per il pronunciamento da parte del MISE sulla domanda della soc. ITW LKW GEOTERMIA ITALIA, e che occorre evitare eventuali richieste di risarcimento per danni da ritardo nei confronti dell'Amministrazione, attese le diffide e messe in mora rivolte al Ministero dello sviluppo economico da parte della stessa società;

RITENUTO che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di ricerca denominato "CASTEL GIORGIO – TORRE ALFINA", limitatamente ai territori ricadenti nella Regione Umbria, nell'ambito dei quali si sviluppa interamente l'impianto geotermico pilota denominato "CASTEL GIORGIO", nel rispetto delle prescrizioni, condizioni, limitazioni e istruzioni espresse nel provvedimento di compatibilità ambientale di VIA, nonché di quelle espresse dalle altre Amministrazioni intervenute nel procedimento;

RITENUTO che lo sviluppo dell'energia geotermica, in particolare quella ad emissioni nulle, come previsto nel progetto pilota in esame, è necessario al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione e di quota di fonti rinnovabili nel mix energetico stabiliti per l'Italia in ambito comunitario ed inseriti nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima per l'anno 2030 trasmesso alla Commissione dall'Italia;

VISTO l'art. 3 comma 2-bis del decreto legislativo n. 22/2010, il quale dispone che: *"Nel caso di sperimentazione di impianti pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, l'autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che acquisiscono l'intesa con la regione interessata; all'atto del rilascio del permesso di ricerca, l'autorità competente stabilisce le condizioni e le modalità con le quali è fatto obbligo al concessionario di procedere alla coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nella richiesta di permesso di ricerca."*;

VISTO l'art. 2 comma 1 del decreto legislativo n. 22/2010, ai sensi del quale la società ITW LKW è tenuta a presentare alla DGISSEG, con cadenza annuale, un



rapporto annuale sui risultati conseguiti;

VISTO l'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 22/2010, secondo il quale il rilascio del permesso di ricerca resta subordinato alla presentazione di una idonea fidejussione bancaria od assicurativa commisurata al valore delle opere di recupero ambientale previste a seguito delle attività;

VISTO l'art. 16 del decreto legislativo n. 22/2010, inerente i canoni e i contributi dovuti per i permessi di ricerca;

D E C R E T A

Articolo 1 – Rilascio del permesso di ricerca

1. È rilasciato alla società ITW & LKW GEOTERMIA ITALIA Spa (cf 11173231009), con sede legale in via Cavour n. 1 – 10123 TORINO – e sede amministrativa e uffici tecnici in via di Porta Pinciana n. 4 – 00187 Roma (in breve ITW LKW), ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e ss.mm.ii., il permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato “CASTEL GIORGIO”, finalizzato alla sperimentazione dell'impianto pilota convenzionalmente denominato “CASTEL GIORGIO”, in conformità al progetto acquisito al protocollo MISE n. 285 del 08.01.2014, comprensivo di ripotenziamento a 5 MW elettrici da immettere nella rete elettrica nazionale, per il quale è stato ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con il decreto n. 59/2015 citato in premessa.
2. La Società ITW LKW è comunque tenuta ad acquisire tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e atti d'assenso comunque denominati da parte delle Amministrazioni ed Enti interessate, ai fini della realizzazione dell'impianto geotermico pilota “CASTEL GIORGIO”, di cui trattasi.

Articolo 2 – Approvazione del programma lavori

1. È approvato il programma dei lavori riportato nel progetto di cui all'articolo 1.

Articolo 3 – Delimitazione geografica del permesso di ricerca

1. L'area del permesso di ricerca “CASTEL GIORGIO” è estesa per km² 14,15 (quattordicivirgolaquindici), e corrisponde alla parte di area appartenente alla Regione Umbria compresa nel poligono delimitato con linea nera continua riportata sui fogli IGM 129 e 130 della Carta d'Italia alla scala 1:100.000 passante per gli otto vertici e le relative coordinate geografiche riportate sul foglio facente parte integrante del presente decreto.



Articolo 4 – Osservanza del decreto VIA

1. Il titolare del permesso di ricerca è tenuto, nel corso dello svolgimento del progetto, ad osservare le prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale n. 59 del 3 aprile 2015, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, nonché degli eventuali ulteriori adempimenti indicati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si dovessero rendere necessari nel corso della verifica di ottemperanza di dette prescrizioni.

Articolo 5 – Prescrizioni

1. Prima dell'inizio dei lavori la società ITW LKW è tenuta ad acquisire e trasmettere alla DGISSEG gli atti attestanti:
 - a) la disponibilità dei fondi interessati dai lavori rilasciati alla società da parte dei loro proprietari/aventi diritto, nonché l'autorizzazione all'accesso alla Rete Elettrica Nazionale da parte dell'ente competente.
 - b) dichiarazione sostitutiva aggiornata di atto notorio a firma del legale rappresentante, ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato (volume d'affari), globale e specifico, degli ultimi tre anni, il patrimonio netto, il rapporto tra circolante e debito a breve, il rapporto tra debito netto e patrimonio netto;
2. La DGISSEG si riserva di sospendere l'efficacia del presente provvedimento in caso di mancato invio della predetta documentazione.
3. Sono fatte salve le prescrizioni espresse dagli enti/amministrazioni intervenuti nel procedimento, allegate al verbale della conferenza di servizi trasmesso dal MISE agli interessati con nota prot. 23457 in data 01.10.2015, limitatamente a quanto pertinente allo sviluppo del progetto, che ricade unicamente nel territorio della Regione Umbria, che qui si intendono integralmente trascritte.
4. Sono altresì fatte salve le prescrizioni impartite dal MIBACT a seguito della relazione di verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'art. 95 del decreto legislativo n. 163/2006, trasmessa dalla società ITW LKW con nota in data 28.09.2015, acquisita al protocollo MISE n. 23170 del 30.09.2015.
5. La società ITW LKW è tenuta ad osservare le eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite dai competenti uffici della DGISSEG.

Art. 6 - Durata del permesso di ricerca

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2, del decreto legislativo n. 22/2010, la durata del presente permesso di ricerca è di quattro anni, prorogabile per non oltre un biennio a seguito di motivata e documentata richiesta della società ITW LKW, da



presentare alla DGISSEG con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del permesso.

2. Il decorso temporale del permesso di ricerca può essere sospeso, su richiesta motivata e documentata della società ITW LKW, qualora sussistano cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà della ITW LKW stessa, che impediscano lo sviluppo del progetto.

Articolo 7 - Garanzie

1. Entro e non oltre un mese dalla data di pubblicazione sul BUIG del presente provvedimento, la società ITW LKW è tenuta a presentare alla DGISSEG copia autentica della delibera aggiornata del competente organo amministrativo della società stessa, dalla quale risulti l'impegno formale a presentare, al momento della richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività previste nel programma dei lavori, idonee garanzie relativamente a:
 - a) copertura dei rischi di eventuali incidenti derivanti dalle operazioni di sviluppo ed esercizio;
 - b) valore delle opere di sistemazione finale dei siti e di recupero ambientale.
2. La garanzia di cui alla lettera a) del comma 1 è corredata da una relazione tecnica firmata di un tecnico professionista iscritto al proprio albo professionale, che descriva gli attendibili scenari incidentali.
3. La garanzia di cui alla lettera b) del comma 1 deve essere accompagnata da una relazione tecnica a firma di un tecnico professionista iscritto al proprio albo professionale, che contenga il costo di ciascuna delle opere previste per il recupero ambientale del sito a seguito delle attività di ricerca e il relativo cronoprogramma attuativo.
4. Le garanzie di cui al comma 1 sono costituite mediante polizza cauzionale o fidejussione bancaria a favore del MISE, escutibile su semplice richiesta del Ministero stesso, senza vincoli né azioni preventive di qualsiasi genere. Tali garanzie devono restare valide fino al loro rilascio con provvedimento liberatorio esplicito del MISE. Tale provvedimento potrà essere adottato a seguito di avvenuto completo recupero ambientale del sito interessato dai lavori del presente permesso di ricerca da parte di ITW LKW, oppure per accensione di analoghe garanzie per passaggio da permesso di ricerca a concessione. L'importo delle garanzie è aggiornato con cadenza biennale in base all'indice ISTAT applicabile. Il MISE si riserva di richiedere una integrazione dell'importo proposto e/o una modifica del cronoprogramma attuativo, qualora ritenuti insufficienti e/o inadeguati.



5. Il mancato adempimento da parte della società ITW LKW di quanto disposto con il presente articolo può comportare la sua decadenza dal presente permesso di ricerca.

Articolo 8 – Disposizioni sulla coltivazione

1. A seguito della sperimentazione, la società ITW LKW è tenuta a presentare al MISE una relazione tecnica dettagliata, nella quale è riportato l'esito della sperimentazione rispetto alle ipotesi iniziali, evidenziando, tra l'altro, il quadro relativo alle emissioni in atmosfera, alla gestione del serbatoio geotermico, alla stabilità dei parametri di produzione, alla capacità di gestione dei gas incondensabili, alla eventuale microsismicità indotta, alla durata delle interruzioni della produzione.
2. In caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nell'istanza di permesso di ricerca, il MISE attiva il procedimento finalizzato al rilascio della concessione di coltivazione alla società ITW LKW, su istanza formale di quest'ultima. All'esito favorevole di tale procedimento, ai sensi dell'art.6, comma 3-bis del decreto legislativo n. 22/2010, la concessione di coltivazione della risorsa geotermica è rilasciata di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e di intesa con la Regione interessata. Il MISE si riserva la facoltà di acquisire il parere della CIRM in merito alla domanda di concessione.

Articolo 9 – Esito negativo della ricerca

1. Nel caso in cui l'esito della ricerca non risulti conforme a quanto indicato nell'istanza di permesso di ricerca, e, in particolare, non risulti possibile esercire l'impianto reiniettando interamente il fluido geotermico di processo, il progetto perde la qualifica di impianto pilota geotermico di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 22 del febbraio 2010, n. 22.
2. In tal caso la società ITW LKW ha facoltà di richiedere alla Regione Umbria il rilascio del titolo minerario abilitante ordinario. Fino a quando la società ITW LKW non abbia ottenuto il titolo minerario regionale, la società medesima è tenuta a mantenere attive e adeguate le garanzie di cui al presente provvedimento, a favore del MISE.
3. Nell'eventualità che il titolo minerario statale o regionale non sia rilasciato, la società ITW LKW è tenuta alla chiusura degli impianti e al ripristino ambientale del sito interessato dalle opere previste dal progetto, secondo il relativo cronoprogramma attuativo. In caso di inerzia, il MISE ha facoltà di



escutere le garanzie depositate, ove pertinenti, e procedere al ripristino ambientale del sito in via sostitutiva, in tutto o anche in parte.

Articolo 10 – Monitoraggio ambientale

1. Per l'attuazione del progetto pilota trovano applicazione le "LINEE GUIDA PER L'UTILIZZAZIONE DELLA RISORSA GEOTERMICA A MEDIA E ALTA ENTALPIA", Ottobre 2016, pubblicate dal MISE, con particolare riguardo al monitoraggio ambientale del sito (sismico, deformazioni del suolo, pressione di poro).

Articolo 11 – Diritti di terzi

1. Il presente permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.

Art. 12 – Clausola di salvaguardia

1. Nel caso in cui si manifestino eventi ritenuti pericolosi o forieri di situazioni pericolose correlati all'attività di ricerca di cui al presente provvedimento, il MISE, sentita la CIRM, si riserva la facoltà di revocare, di concerto con il MATTM, il presente permesso di ricerca. La società ITW LKW è tenuta a porre tempestivamente in opera interamente a proprie spese tutte le necessarie azioni per la sistemazione e ripristino ambientale del sito interessato dal progetto, oltre alla rifusione degli eventuali danni.

Art. 13 - Normativa antimafia

2. Ai sensi della vigente normativa antimafia, in caso di esiti negativi del procedimento attivato presso il Ministero dell'Interno per la verifica delle condizioni di ammissibilità del progetto ai sensi della vigente normativa antimafia, il presente provvedimento è da considerarsi nullo e la società è tenuta a ripristinare lo stato dei luoghi ex ante, a totale propria cura e spese.

Art. 14 - Pubblicazione

3. Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo n. 22/2010, il presente provvedimento è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (BUIG).

Articolo 15 - Ricorsi

1. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti



al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della sua pubblicazione nel BUIG.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LA CRESCITA SOSTENIBILE
E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE
INFRASTRUTTURE E SICUREZZA DEI
SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI